

Contestazione disciplinare - Pluralità di fatti - Specificità dell'addebito - Portata - Data e ora dei singoli episodi - Indicazione - Necessità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

In tema di sanzioni disciplinari a carico del lavoratore subordinato, la regola della specificità della contestazione dell'addebito che faccia riferimento a numerosi episodi, già oggetto di procedimenti giudiziari per sanzioni conservative ed altri fatti di gravi intemperanze verbali o di provocazione, integranti inosservanza dei doveri di diligente e leale collaborazione, non richiede necessariamente l'indicazione anche del giorno e dell'ora in cui gli stessi fatti sono stati commessi ove l'incolpato abbia potuto esercitare utilmente il diritto di difendersi. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che, quanto alle condotte oggetto delle pregresse sanzioni disciplinari conservative, si trattava di fatti noti al lavoratore, mentre, con riguardo alle altre condotte, la contestazione era "temporalmente aperta" e pienamente legittima in quanto, come confermato dalla compiuta difesa svolta dal lavoratore, non aveva impedito all'incolpato di difendersi).

Nel licenziamento per motivi disciplinari, per Cassazione 11933/2003 la regola della specificità della contestazione dell'addebito non richiede necessariamente - ove questo sia riferito a molteplici fatti (nella specie l'essersi allontanato quotidianamente dal posto di lavoro senza alcuna giustificazione) - l'indicazione anche del giorno e dell'ora in cui gli stessi fatti sono stati commessi, essendo invece sufficiente che il tenore della contestazione sia tale da consentire al lavoratore di individuare nella loro materialità i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cc, di comprendere l'accusa rivoltagli e di esercitare il diritto di difesa. In argomento si veda Cassazione 27842/2009 per la quale l'esigenza della specificità della contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale, né si ispira ad uno schema precostituito e ad una regola assoluta e astratta, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano un rapporto interpersonale che già esiste tra le parti, ed è funzionalmente e teleologicamente finalizzata alla esclusiva soddisfazione dell'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa.

Fonte: Diritto & Giustizia, Giuffrè, del 7/11/2013